AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA DI EDILIZIA

Art. 5

Agevolazioni in materia di imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione

Per i fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi, nei limiti stabiliti dall'art. 1 della presente legge, l'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione e' dovuta in ragione:

a) di un quinto, se ultimati entro il 31 dicembre 1962;

b) di due quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1963;

c) di tre quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1964;

d) di quattro quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1965. Le stesse agevolazioni si applicano alle costruzioni indicate nell'art. 5 della predetta legge 11 luglio 1942, n. 843.

Versione in vigore dal 8 marzo 1960, non più in vigore dal 15 maggio 1965 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Agevolazioni tributarie in materia di edilizia
Estremi	Legge 2 febbraio 1960, n. 35
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1960

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/agevolazioni-tributarie-in-materia-di-edilizia/art-5-agevolazioni-in-materia-di-imposta-comunale-di-consumo-sui-materiali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it